

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2155

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **POLIDORI**

Introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernente l'estensione dei benefici ai figli superstiti nei casi di omicidio volontario commesso contro il discendente

Presentata il 29 novembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati forniti dall'Associazione Federico nel cuore, in Italia, dal 2000 al 2023, i casi di omicidio del discendente — i cosiddetti « neonaticidi », infanticidi o « figlicidi » — sono stati 535.

Non dimentichiamo il tragico ed emblematico caso accaduto a San Giovanni La Punta nell'agosto 2014, quando Roberto Russo si è reso colpevole dell'omicidio di sua figlia Laura, del tentato omicidio dell'altra figlia Marika e dell'aggressione dei figli Andrea ed Emanuele.

Questi ragazzi, sopravvissuti a fatti di efferata violenza e, quindi, essi stessi vittime della violenza a cui hanno assistito, non godono delle medesime tutele previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, per gli orfani per crimini domestici, quali, fra le altre, la possibilità di cambiare il proprio cognome, l'accesso al Fondo di rotazione

per gli orfani dei crimini domestici, l'assistenza medico-psicologica e tutte le altre fondamentali misure poste in favore di tale categoria di orfani.

Si tratta, evidentemente, di un dramma che si innesta in un enorme vuoto legislativo che priva di un'adeguata protezione quei figli, che, anche se non rimangono orfani di un genitore, sono comunque vittime per aver assistito a una violenza perpetrata nei confronti dei loro fratelli o sorelle e ciononostante privati della possibilità di un'equilibrata crescita psico-fisica e, dunque, di un positivo reinserimento nella società.

È a questa fondamentale istanza che risponde la presente proposta di legge che intende estendere a questi bambini e ragazzi le tutele attualmente previste in favore degli orfani per crimini domestici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 13-bis. — (*Misure a favore dei figli superstiti in caso di omicidio volontario del discendente*) — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a favore dei figli superstiti, anche adottati o affidati, a seguito di omicidio volontario commesso contro il discendente, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), del codice penale ».

